

Camera di Commercio delle Marche

F.A.Q. BANDO BORGHI

per ulteriori quesiti scrivere a [promozione@marche.camcom.it](mailto:promozione@marche.camcom.it)

\*\*\*\*\*

**Un disoccupato/inoccupato, non titolare di partita IVA, che vuole avviare una attività può presentare domanda di partecipazione?**

Il bando è strutturato in due fasi:

1: presentazione Modello A: dal 1/12/2021 al 31/5/2022 è possibile presentare istanza di partecipazione sia per chi sia già titolare/legale rappresentante di un'impresa, sia per chi è "richiedente", cioè colui/colei che intende avviare una nuova impresa (quindi al 1/12/2021 non sia ancora iscritto e attivo al Registro Imprese), e che risulti inoccupato/disoccupato.

2: presentazione Modello B: dal 30/7/2022 al 30/9/2022: fase di rendicontazione delle spese sostenute. In questa fase è necessario che il titolare/legale rappresentante di un'impresa o il "richiedente" trasmetta il Modello B nella quale sono elencate tutte le spese sostenute per l'avvio dell'impresa insieme agli allegati espressamente previsti dall'art. 7 del bando.

Pertanto, un disoccupato/inoccupato può presentare domanda di partecipazione al bando, anche senza Partita Iva, e provveda, dal 1/12/2021 al 31/5/2022, all'iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese e all'avvio dell'attività economica commerciale (codice Ateco 47) in uno dei comuni di cui all'Allegato A.

**In quale arco temporale deve avvenire la creazione/trasferimento dell'impresa o dell'unità locale?**

Fermo restando l'ambito di riferimento in uno dei comuni di cui all'allegato A, beneficiari del presente contributo sono coloro che avviano una nuova attività commerciale o nuova unità locale di impresa in cui si svolge attività commerciale, oppure trasferiscono la sede dell'impresa/unità locale che svolge attività commerciale dal 1/12/2021, data di apertura del bando al 31/5/2022.

Saranno ritenute inammissibili quelle istanze di partecipazione al bando per avvio/trasferimento di impresa/unità locale avvenuto prima del 1/12/2021 in uno dei comuni di cui all'allegato A.

**Nell'unità locale deve essere svolta l'attività di commercio al dettaglio o può essere sede di un magazzino?**

Nell'unità locale che si avvia o si trasferisce deve essere esercitata attività di commercio al dettaglio, Codice Ateco 47, come specificata nella Legge Regionale n. 22 del 5/8/2021 art. 19 comma 1 lett. B: l'attività svolta in forma temporanea o permanente, da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. L'attività commerciale al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, ovvero ad entrambi".

Pertanto, in fase istruttoria, sarà ammissibile solo l'unità locale in cui svolge attività commerciale, desumibile dalla visura camerale che rende esplicita la specifica attività economica svolta, accompagnata dal suo codice Ateco.

Laddove, ad esempio, l'unità locale si configura come deposito o ufficio o magazzino, la visura non rileva l'attività esercitata, ma soltanto gli estremi di iscrizione al Registro Imprese, oltre a riportare, in maniera automatica, il codice Ateco di un'attività che è esercitata in altra sede. In questo ultimo caso, quindi, viene meno il requisito oggettivo di ammissibilità, in quanto si tratta avvio o trasferimento di Unità locale in cui non si svolge attività del commercio.

**Se ho un'impresa non commerciale con sede fuori dai comuni indicati nell'allegato A e iscritta prima del 1/12/2021, posso partecipare al bando per ottenere il contributo?**

E' prevista la possibilità di partecipare al bando anche per chi è già imprenditore (titolare di impresa individuale o legale rappresentante in caso di società): nel caso in esame è ammissibile l'istanza di partecipazione al bando per:

- apertura di un'unità locale in uno dei comuni di cui all'Allegato A in cui dovrà essere svolta l'attività del commercio (codice Ateco 47) dal 1/12/2021;
- trasferimento della sede in uno dei comuni di cui all'Allegato A con contemporaneo avvio, nella stessa sede, anche dell'attività economica commerciale (codice Ateco 47).

**Un'impresa costituita nel corso del 2021 (prima del 1/12/2021), con sede legale in uno dei comuni dell'Allegato A, ma ancora INATTIVA (quindi priva di codice Ateco e senza unità locale), può essere soggetto beneficiario qualora, entro la data di scadenza del bando, venga aperta l'unità locale nella sede legale?**

La domanda è ambigua e il caso da esaminare richiede un'analisi in quanto può essere ricompreso:

- nella tipologia di cui all'art. 2 punto 2) qualora l'imprenditore, che ha già iscritto la sua impresa prima del 1/12/2021, intenda avviare un'attività economica commerciale (Codice Ateco 47) in uno dei comuni di cui all'allegato A e per il quale presenta istanza di contributo: dal 1/12/2021 l'imprenditore deve avviare l'attività economica commerciale (secondo la procedura prevista dal Registro delle Imprese) e presentare domanda di partecipazione al bando con idoneo Modello A;
- nella tipologia di cui all'art. 2 punto 1) qualora proceda ad apertura di nuova unità locale in cui svolge attività del commercio. L'impresa deve prima dare avvio dell'attività economica al Registro delle Imprese per essere iscritta e attiva al fine di possedere i requisiti richiesti dal bando. Dal 1/12/2021 può presentare idonea istanza di partecipazione al bando finalizzata all'avvio dell'unità locale in uno dei comuni di cui all'allegato A.

Per unità locali si intendono impianti operativi o amministrativi e gestionali (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, etc.) ubicati in luoghi diversi da quello della sede legale, nei quali si esercitano stabilmente una o più attività specifiche tra quelle dell'impresa. Al fine di beneficiare del contributo del presente bando, nell'unità locale si deve svolgere attività del commercio (Codice Ateco 47).

## **A quanto ammonta il contributo erogabile a favore dei destinatari del bando ?**

Ai sensi dell'art. 5.2, il contributo erogabile a favore dei destinatari del bando corrisponde al 70% delle spese effettivamente sostenute, fino ad un massimo di 5.000,00 euro.

Nei casi di:

- 1) domanda presentata da persona fisica di età non superiore a 36 anni;
- 2) domanda presentata da imprenditrice donna (secondo la definizione di imprese femminili stabilita dall'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 215/1992 e successive modifiche e integrazioni)

è prevista una premialità di 1.000,00 euro in più rispetto al contributo di base.

La premialità 1) o 2) si aggiunge al contributo base, che pertanto è incrementabile fino ad un massimo di € 6.000,00 (seimila euro), fatto salvo il limite delle spese sostenute ed ammesse a rendiconto.